



**SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE  
SO.CREM – Ente del Terzo Settore**

Fondata il 14 Aprile 1897 – Iscritta nel RUNTS con Decreto n. 4853 del 2 Agosto 2022

**Sede: Via L. Lanfranconi, 1/4 Sc. A – 16121 GENOVA**

**Tel. 010 59.31.74 – 010 56.20.72 Fax 010 59.62.000**


Cod. Fisc. / P. IVA 00952860104



MEDAGLIA D'ARGENTO  
COMUNE DI GENOVA

# REGOLAMENTO

---

 E-mail: [amministrazione@socrem-genova.org](mailto:amministrazione@socrem-genova.org)

 [www.socrem-genova.org](http://www.socrem-genova.org)

# REGOLAMENTO DI SERVIZIO

**Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14/10/2022 ai sensi dell'art. 8 dello Statuto ETS, disciplina le modalità di funzionamento dei servizi resi ai Soci e all'utenza.**

## **Art. 1 – Ammissione del Socio**

1. Colui che intende diventare Socio deve compilare integralmente e sottoscrivere l'apposita scheda (Allegato "A"), unendo copia del valido documento di riconoscimento e del codice fiscale che verranno conservati dalla Segreteria per l'accertamento d'identità e le registrazioni contabili.
2. Con la richiesta di iscrizione, l'aspirante Socio dichiara di accettare lo Statuto ed i Regolamenti interni dell'Associazione, con l'impegno di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione del Socio entro sessanta giorni, ed in mancanza di deliberazione la domanda si intende accolta. Il semplice rilascio della tessera sociale con incasso della quota sociale di iscrizione ha valore di accettazione provvisoria della domanda, fatta salva la conferma o diniego di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, e degli effetti del silenzio-assenso come da Statuto.
4. Il Socio può depositare presso l'Associazione anche la manifestazione scritta di volontà per la destinazione delle ceneri nei cinerari comuni.
5. Il Socio deve comunicare tempestivamente alla Segreteria il proprio eventuale cambio di residenza, unendo prova della variazione anagrafica.
6. Il Socio deve essere in regola con il pagamento della quota sociale annuale affinché il Presidente dell'Associazione possa certificare il mantenimento, sino all'ultimo istante di vita, della volontà di cremazione della salma ai sensi della legge 130 del 2001.
7. In deroga al comma precedente e fatto salvo il recesso del Socio, l'Associazione riconosce perpetuamente la volontà di far cremare la salma ai Soci che possedevano la qualità di "socio vitalizio" o di "socio benemerito" o di "socio ordinario" alla data del 16 giugno 2022.

## **Art. 2 – Quota sociale e corrispettivi per servizi**

1. Il Socio e gli utenti sono tenuti a corrispondere gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le tariffe sono indicate in apposita tabella esposta nei locali dell'Associazione (Allegato "B").
3. Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno e non conferisce alcun diritto alla gratuità della cremazione, in quanto determinata da tariffa amministrativa.

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio per morosità protratta per due anni consecutivi.
5. Il pagamento delle quote e dei contributi può avvenire in sede per contanti, nei limiti stabiliti dalla legge, oppure mediante carte bancarie, bonifico bancario o bollettino postale secondo le istruzioni indicate nel tariffario.
6. Le quote ed i contributi versati dai Soci, a qualsiasi titolo, non sono rimborsabili.

### **Art. 3 – Recesso del Socio**

1. La volontà di cremazione può essere revocata attraverso il recesso dall'Associazione.
2. Il recesso ha effetto immediato, ma non estingue gli obblighi originati prima del momento del recesso stesso, ed il Socio è tenuto al pagamento della quota annuale dovuta per l'esercizio in corso.
3. Il Socio ha comunque l'obbligo di comunicare alla Segreteria l'eventuale iscrizione ad altra Società per la cremazione.

### **Art. 4 – Assegnazione dei loculi**

1. L'Associazione mette a disposizione dei Soci i loculi cinerari collocati nelle aree cimiteriali concesse dal Comune di Genova.
2. L'assegnazione al Socio costituisce un atto amministrativo di natura cimiteriale, non cedibile a terzi e che non attribuisce diritti di proprietà sui loculi, in quanto posti nell'esclusiva disponibilità della SO.CREM GENOVA in forza di atto concessorio comunale.
3. I loculi realizzati hanno durata perpetua in base alla specifica declaratoria dell'Associazione che si impegna al rinnovo delle concessioni comunali alle rispettive scadenze, senza alcun onere per i Soci e loro famiglie.
4. All'assegnazione dei loculi provvede la Segreteria in base alle preferenze espresse dal richiedente e alla disponibilità degli spazi nei cinerari.
5. Ai Soci in regola con le quote sociali è data facoltà di scegliere preventivamente un solo loculo a due o più posti alle condizioni di tariffa in vigore nell'atto di assegnazione, previo versamento obbligatorio della tariffa del proprio posto. Nella richiesta di assegnazione il Socio deve dichiarare i nominativi delle persone le cui ceneri saranno conservate nel loculo.
6. In caso di comunicazione scritta di rinuncia all'uso del loculo assegnato, per qualsiasi motivo compreso il cambio di posto oppure la volontà di dispersione delle ceneri, l'assegnazione si intende tacitamente decaduta, con la conseguenza che il loculo rientra nella esclusiva disponibilità dell'Associazione e nessun rimborso spetta al Socio assegnatario o suoi aventi causa.
7. In ogni caso, l'abbandono del loculo è esteso alle altre persone indicate per l'occupazione, siano esse vive al momento dell'abbandono sia già tumulate.

8. In caso di morte dell'assegnatario del loculo, subentrano nella concessione cimiteriale, se Soci e richiedenti, il coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, salvo che l'assegnatario in vita non abbia disposto diversamente l'occupazione dei rimanenti posti disponibili con dichiarazione scritta depositata nella Segreteria dell'Associazione.
9. La capacità dei posti nei loculi è sempre riferita alle misure dell'urna fornita dall'Associazione (13 cm x 13 cm x 24 cm). Nei limiti stabiliti dalla legge, è consentita la tumulazione di urne per animali d'affezione nella misura consentita (10 cm x 10 cm x 12 cm) da intendersi riferita al peso massimo di 25 kg., mentre per pesi superiori si applicano ad ogni effetto le regole dell'urna per destinazione umana.
10. L'assegnazione dei loculi siti nelle "Sale della Memoria" ubicate nel Tempio Crematorio e nel Tempio Cinerario è subordinata alla condizione che la lapide rimanga integra dopo l'incisione del nome, cognome, anno di nascita e di morte. In detti loculi non possono essere collocati fiori, lumini, immagini e fotografie sotto pena della revoca dell'assegnazione, in quanto al centro di ciascuna delle predette sale sono realizzate fioriere comuni dotate di lampade votive e la relativa manutenzione è curata dall'Associazione.
11. In caso di necessità di rimozione del loculo assegnato per qualunque causa comprendente lavori di ampliamento, restauro o ristrutturazione delle aree concesse dal Comune di Genova, l'Associazione provvede a propria cura e spesa al trasferimento d'ufficio in altro loculo cinerario avente caratteristiche analoghe, senza dar luogo a rimborsi od indennizzi.
12. Le iscrizioni, le epigrafi e l'applicazione di ogni accessorio a corredo del loculo assegnato sono eseguite dall'Associazione, previo versamento della tariffa da parte del Socio assegnatario o suoi aventi causa.

#### **Art. 5 – Norme comportamentali del Socio**

1. E' vietato collocare vasi di fiori sui pavimenti delle sale, ad eccezione di quelli sistemati a cura dell'Associazione per ragioni di particolare decoro, e l'analogo divieto riguarda i loculi esterni.
2. All'esterno dell'urna cineraria e parimenti sulle lapidi, oltre al cognome e prenome del defunto devono iscriversi la data di nascita e di morte.
3. Chiunque produca guasti o deterioramenti ai loculi e agli elementi delle aree assegnate dal Comune di Genova, è tenuto al risarcimento del danno.

#### **Art. 6 – Norme comportamentali dell'Associazione**

1. L'Associazione e tutto il suo personale rispettano i principi e le regole indicati nella Carta dei Servizi approvata dal Consiglio di Amministrazione (Allegato "C")

#### **Art. 7 – Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento trovano applicazione, ove possibile, le norme di legge e del regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Genova.